



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALEdel 30-12-2021**Oggetto:**

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2022-2024
--

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **15:00**, in TORRI DI QUARTESOLO, *nella Sala delle adunanze*;

In **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, si è riunito il Consiglio Comunale così costituito:

Marchioro Diego	<i>Presente</i>	Pasinato Angela	<i>Presente</i>
Zausa Stefano	<i>Presente</i>	Cignacco Alessandro	<i>Presente</i>
Panato Claudia	<i>Presente</i>	Morreale Luisa	<i>Presente</i>
Tescari Elisabetta	<i>Presente</i>	Schiavo Maurizio	<i>Presente</i>
Brusarosco Enrico	<i>Presente</i>	Palazzi Eviana	<i>Presente</i>
Lucatello Andrea	<i>Assente giustificato</i>	Lombardi Giuseppe	<i>Assente</i>
Carampin Silvia	<i>Presente</i>	Fabris Francesco	<i>Presente</i>
Ghiotto Gian Luigi	<i>Assente giustificato</i>	Fabbiani Mauro	<i>Assente giustificato</i>
Lanaro Antonio	<i>Assente giustificato</i>		

Assume la presidenza il Signor Marchioro Diego in qualità di Sindaco e Presidente Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale Fusco Stefano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 10.12.2021 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2021 è stato approvato il rendiconto dell'anno 2020, poi rettificata quanto alla composizione dell'avanzo di amministrazione (a seguito della definizione puntuale dell'avanzo vincolato da fondo funzioni fondamentali) con deliberazione n. 48 del 25.11.2021;

RILEVATO che in materia di fiscalità locale:

- a) l'art. 1 comma 42 della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) e successivamente l'art. 1 comma 37 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) che modificano il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 stabilendo che: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015”*;
- b) la Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) non ha riproposto la misura di sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, consentendo quindi di deliberare aumenti degli stessi a partire dal 2019, e che tale facoltà non è stata modificata né dalla Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), né dalla Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), né dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Parlamento;
- c) che l'Ente non si è avvalso della facoltà di aumento della pressione tributaria per il bilancio in corso di approvazione.

TENUTO CONTO che:

- non è stata stanziata a bilancio alcuna somma per incarichi di studio, ricerca e consulenza per cui non si procede alla stesura ed approvazione del relativo programma per l'esercizio in corso (lo stesso sarà eventualmente sottoposto all'esame del Consiglio Comunale laddove emerga la necessità di ricorrere a consulenze o pareri che abbiano le caratteristiche delineate dalle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010 e s.m.i previa creazione del relativo stanziamento di bilancio);
- con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 10.12.2021 è stata effettuata la ricognizione degli immobili di proprietà comunale destinati alla residenza, ai sensi dell'art. 172, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.139 del 10.12.2021 è stato adottato per il triennio 2022/2024 il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare oggetto di deliberazione consiliare in data odierna;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.134 del 10.12.2021 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 con la verifica annuale delle eccedenze di personale e la revisione della struttura organizzativa dell'Ente, confluito nel DUP 2022/2024 in approvazione in data odierna;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 10.12.2021 è stato approvato il piano delle azioni positive ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 198/2006 per il triennio 2022 – 2024;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 10.12.2021 è stato approvato il piano triennale OO.PP. 2022/2024 e l'elenco annuale lavori pubblici 2022, confluito nel DUP 2022/2024 in approvazione in data odierna;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 10.12.2021 si è approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022 – 2023, confluito nel DUP 2022/2024 in approvazione in data odierna;
- con deliberazione n. 137 del 10.12.2021 è stata approvata la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dal codice della strada per l'anno 2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.131 del 10.12.2020 è stato approvato il DUP 2022/2024 oggetto di deliberazione consiliare in data odierna.

RILEVATO altresì che:

- a salvaguardia di crediti ritenuti, in tutto o in parte, potenzialmente a rischio di inesigibilità, è stato iscritto nel bilancio triennale 2022/2024 il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente per i seguenti importi:
 - € 96.618,70 nell'esercizio 2022;
 - € 97.593,70 nell'esercizio 2023;
 - € 97.581,40 nell'esercizio 2024;
 la cui dimostrazione e il metodo di calcolo sono contenuti nella nota integrativa allegata alla presente deliberazione;
- è stato accantonata a fondo di riserva una quota corrispondente a quanto previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 commi 1 e 2-ter per un importo non inferiore allo 0,30% (ovvero allo 0,45% in caso di utilizzo di anticipazione di tesoreria) delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzarsi con deliberazioni dell'organo esecutivo;
- come previsto dall'art. 166 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, è iscritto il fondo di riserva di cassa per un importo non inferiore allo 0,2% delle spese finali (primi tre titoli della spesa) da utilizzarsi con deliberazioni dell'organo esecutivo;

VISTO l'art. 172, comma 1°, lettera e), del T.U.E.L., secondo il quale al bilancio di previsione sono allegate *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 che stabilisce:

- a) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio;
- b) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- c) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che con le deliberazioni di seguito specificate sono state previste le tariffe e le aliquote da applicarsi con decorrenza 01.01.2021:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2021 avente ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote 2022”*;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30.12.2021 avente ad oggetto: *“Addizionale comunale all’IRPEF - Conferma aliquote anno 2022”*;
- Deliberazione di Giunta Comunale nr. 132 del 10.12.2021 avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe per l’anno 2022 inerenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone) e del canone di connessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

TENUTO CONTO che, con riferimento alla tariffa corrispettiva servizio rifiuti:

- il 2021 è stato il terzo anno di esternalizzazione globale del servizio al gestore Soraris S.p.A. con il passaggio da tributo a tariffa;
- nel corso del medesimo anno l’autorità di vigilanza ARERA ha continuato ad espletare le proprie funzioni di vigilanza e regolazione del settore rifiuti, al fine di dettare regole omogenee a livello nazionale di definizione del piano economico finanziario (in prima battuta) e del relativo piano tariffario;
- a tal proposito l’autorità ha emanato una serie di deliberazioni con le quali ha dettato le regole per la predisposizione dei piani finanziari già a partire dal 2020;
- la stessa autorità di regolazione ha chiesto più volte lo slittamento del termine per l’approvazione dei PEF e dei piani tariffari al 30 aprile dell’anno di riferimento, eliminando la coincidenza con l’approvazione dello schema di bilancio attualmente prevista dall’articolo 1 comma 683 della legge 147/2013, al fine di permettere agli Enti locali un più ordinato ragionamento sulla materia di cui trattasi.

Nello specifico ARERA esplicita che:

“Alla luce di quanto sopra rappresentato – e, in particolare, degli adempimenti in capo agli enti locali che l’Autorità si appresta a disciplinare con l’indicazione di procedure chiare e stabili nel tempo – si ritiene auspicabile un superamento della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 nella parte in cui prevede, per il “consiglio comunale”, il medesimo termine per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione delle “tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Un differimento del termine legato a quest’ultima attività consentirebbe agli enti locali un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe (preceduto da una fase di verifica e di validazione delle informazioni fornite dai gestori), comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente con riferimento agli adempimenti riferiti al bilancio di previsione comunale”

- alla luce di tutto ciò, l’Ente gestore Soraris S.p.A., per le vie brevi ha comunicato che, dalle informazioni in proprio possesso, la scadenza di approvazione di PEF e piano tariffario slitterà al 30.04.2022, e che comunque, alla data odierna Arera deve ancora emanare direttive utili all’elaborazione del PEF 2022;
- tale slittamento peraltro, nel caso del Comune di Torri di Quartesolo, che dal 2019 applica la tariffa corrispettiva, non comporta problematiche di approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, non impattando più direttamente sulle previsioni, tanto in parte entrata (tariffa corrispettiva) quanto in parte uscita (piano finanziario).
- l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 prevede, come sopra esplicitato, che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 15 bis del D.L. 34/2019 prevede che, a decorrere dal 2020, in tema di efficacia di deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti anche la TARI, le stesse assumano efficacia dal 1 gennaio purché siano trasmesse al MEF entro il 14 ottobre e pubblicate nel sito dello stesso entro il 28 ottobre del medesimo anno;

- sarebbe in ogni caso ammesso (risoluzione Mef 1/DF del 2011, nota IFEL del 7 agosto 2020, Delibera Corte dei Conti Lombardia nr. 216/2014) in caso di adozione delle relative tariffe successiva all'approvazione del bilancio di previsione, operare all'adeguamento dello stesso attraverso l'adozione di una variazione di bilancio purché entro i termini differiti (rispetto al 31.12) normativamente stabiliti per la sua adozione;

CONSIDERATO che per tutte le tariffe relative a servizi a domanda individuale non oggetto di specifica deliberazione si confermano quelle in vigore per l'anno precedente (art. 1, comma 169 lettera c della legge 296/2006);

PRESO ATTO delle aliquote d'imposta, delle tariffe, delle detrazioni e riduzioni, dei tassi di copertura in percentuale dei costi dei servizi determinati dalle suddette singole deliberazioni e ritenute le stesse coerenti con la manovra di bilancio;

RILEVATO che, per l'esercizio 2021, ai fini dell'accantonamento di cui all'art. 21 del D.Lgs. 175/2016, nessuna delle società o organismi partecipati ha fatto registrare perdite d'esercizio;

VISTI tutti gli allegati alla presente deliberazione indicati in calce alla stessa (allegato 9 ed art. 11, comma 3, D.Lgs. 118/2011, art. 172 D.Lgs. 267/2000, indicatori di bilancio ai sensi del Decreto Ministero Interno 23 dicembre 2015) per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";
- il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

CONSTATATO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata nella seduta della Commissione Statuto e Regolamenti svoltasi il giorno 28.12.2021;

PRESO ATTO del parere espresso dall'organo di revisione in data 15.12.2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi dal Responsabile dell'area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITA la relazione dell'assessore Stefano Zausa, per la quale, a norma dell'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, si rinvia alla registrazione audio e/o audiovisiva del Consiglio Comunale che, sottoscritta dal Segretario Comunale con firma digitale, costituisce il verbale della seduta consiliare;

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n.2 (Fabris, Carampin) espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 1 lettera a), del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, composto dai seguenti elaborati a carattere autorizzatorio, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

➤	Entrate per titolo e tipologia
➤	Spese per missione, programma e titolo
➤	Entrate – Riepilogo per titoli
➤	Spese – Riepilogo per titoli
➤	Spese – Riepilogo per missioni
➤	Quadro generale riassuntivo
➤	Equilibri di bilancio

- 3) Di approvare e allegare materialmente i seguenti documenti previsti dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011:

➤	All. A_ Risultato di Amministrazione Presunto
➤	All. A/1_ Risultato di Amministrazione Presunto – quote accantonate
➤	All. A/2_ Risultato di Amministrazione Presunto – quote vincolate
➤	All. A/3_ Risultato di Amministrazione Presunto – quote destinate agli investimenti
➤	All. B_ Fondo Pluriennale Vincolato anni 2022/2023/2024
➤	All. C_ Fondo crediti di dubbia esigibilità anni 2022/2023/2024
➤	All. D_ Rispetto vincoli indebitamento
➤	All. E_ Bilancio Previsione Utilizzo UE
➤	All. F_ Bilancio Previsione Funzioni Delegate Regioni
➤	All. G - Parametri di deficitarietà
➤	Nota integrativa bilancio armonizzato 2022/2024
➤	Relazione dell'organo di revisione

- 4) Di approvare e allegare i seguenti documenti previsti dal D. Ministero Interno 23 dicembre 2015:

➤	Indicatori sintetici
➤	Indicatori analitici entrate
➤	Indicatori analitici spese
➤	Indicatori quadro sinottico

- 5) Di approvare altresì il seguente allegato non previsto normativamente:

	Piano investimenti 2022/2023/2024
--	-----------------------------------

- 6) Di dare atto che si intendono allegati al Bilancio, seppur materialmente non annesse al presente provvedimento in quanto già oggetto di autonome pubblicazioni, le deliberazioni di Giunta e Consiglio richiamate analiticamente in premessa e adottate ai sensi dell'art. 172 del T.U.E.L.
- 7) Di prendere atto:
- a) con riferimento ai tassi di copertura dei servizi a domanda individuale, in ossequio a quanto richiesto dall'art. 172 comma 1 lettera c) e dall'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, in allegato alla nota integrativa si riportano le relative percentuali con la precisazione che questo Ente, non essendo strutturalmente deficitario, non è tenuto a rispettare un grado di copertura almeno pari al 36%;
 - b) che le informazioni richieste dall'art. 172 comma 1 lettera a) sono riportate in nota integrativa e che tutta la documentazione contabile ivi indicata è pubblicata nei relativi siti internet;
 - c) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2021, parzialmente modificata con deliberazione nr. 48 del 25.11.2021, è stato approvato il rendiconto dell'anno 2020;
 - d) che il Comune di Torri di Quartesolo non si trova in situazione strutturalmente deficitaria, in quanto non sono stati riscontrati indici di squilibrio finanziario di cui al Decreto interministeriale 29.12.2018 e successive modificazioni, come rilevabile dalla tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta in conformità alla normativa vigente e riferita al rendiconto inerente il penultimo esercizio precedente ed allegata al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
 - e) che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 21 del D. Lgs. 175/2016, non risulta necessario effettuare alcun accantonamento non risultando soggetti partecipati in perdita;
 - f) che con riferimento alla componente rifiuti lo slittamento dell'approvazione del piano economico finanziario e del relativo piano tariffario oltre la data di approvazione del bilancio di previsione:
 - comporta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote entro detto termine le stesse si intendono prorogate di anno in anno, con conseguente proroga delle tariffe 2021 fino ad approvazione delle tariffe 2022;
 - non comporta per il Comune di Torri di Quartesolo, che dal 2019 è in regime di tariffa corrispettiva, alcuna conseguenza sul documento di cui trattasi, non rilevando le relative poste in entrata ed in uscita del medesimo.
- 8) Di dare atto altresì che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere positivo sulla bozza di bilancio di previsione, come da relazione in data 15/12/2021.
- 9) Di dare atto che il bilancio di previsione 2022/2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d. Lgs. n. 267/2000.
- 10) Di dare atto che l'Ente non sostiene alcun onere finanziario per contratti relativi a strumenti finanziari derivati né per contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

- 11) Di inviare la presente deliberazione, esecutiva nei termini di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.
- 12) Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione all'interno della voce "Amministrazione Trasparente", in ossequio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e secondo le indicazioni di cui al D.P.C.M. 22.09.2014, come aggiornato con il D.P.C.M. 29.04.2016.

Dopodiché, con successivi voti favorevoli unanimi, resi in maniera palese, la presente deliberazione viene dichiarata *immediatamente eseguibile*, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante anche del presente dispositivo.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Alleg. N.	Descrizione
1	Entrate per titolo e tipologia
2	Spese per missione, programma e titolo
3	Entrate – Riepilogo per titoli
4	Spese – Riepilogo per titoli
5	Spese – Riepilogo per missioni
6	Quadro generale riassuntivo
7	Equilibri di bilancio
8	All. A_Risultato di Amministrazione Presunto
9	All. a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate
10	All. a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate
11	All. a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate
12.1	All. B01_Fondo Pluriennale Vincolato_Anno 2022
12.2	All. B02_Fondo Pluriennale Vincolato_Anno 2023
12.3	All. B03_Fondo Pluriennale Vincolato_Anno 2024
13.1	All. C01_Fondo crediti di dubbia esigibilità_Anno
13.2	All. C02_Fondo crediti di dubbia esigibilità_Anno 2023
13.3	All. C03_Fondo crediti di dubbia esigibilità_Anno 2024
14	All. D_Rispetto vincoli indebitamento

15	All. E_Bilancio Previsione Utilizzo UE
16	All. F_Bilancio Previsione Funzioni Delegate Regioni
17	All. G - Parametri di deficitarietà
18	Nota integrativa bilancio armonizzato 2022/2024
19.1	Indicatori sintetici
19.2	Indicatori analitici entrate
19.3	Indicatori analitici spese
19.4	Indicatori quadro sinottico
20	Piano investimenti 2022-2023-2024
21	Parere revisore dei conti

VISTO: parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal RESPONSABILE AREA 2.

Il Responsabile del Servizio
Menon Paolo Giuseppe

SETTORE RAGIONERIA

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
Menon Paolo Giuseppe

IL PRESIDENTE
Marchioro Diego

IL Segretario Comunale
Fusco Stefano

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune

Torri di Quartesolo, li _____

Il Vice Segretario Comunale
Plecherò Marco

☐ **PUBBLICAZIONE**

Pubblicata per 15 gg. dal _____

☐ *e contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari.*

☐ **DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

ESECUTIVITA'

☐ *Esecutiva dal _____.*

Il Vice Segretario Comunale
Plecherò Marco